



1. DISPOSIZIONI IN TEMA DI ISTITUZIONE DEL RUOLO UNICO DEI DIPENDENTI DEL PARLAMENTO

ART. 1.

(Istituzione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento).

1. È istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, articolato in tre sezioni.
2. Nelle prime due sezioni sono iscritti, rispettivamente, i dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, risultano nei ruoli delle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ivi compresi gli interpreti-traduttori, il medico e gli infermieri già assunti alla medesima data con contratto a tempo indeterminato dalla Camera e dal Senato. I dipendenti sono collocati nella rispettiva sezione del ruolo seguendo l'ordine previsto dai ruoli di origine.
3. I dipendenti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente deliberazione sono iscritti nella terza sezione del ruolo unico. Tale sezione è articolata sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto in data 31 ottobre 2012 di cui alle deliberazioni del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013 e dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 226 del 21 dicembre 2012.
4. I Servizi del Personale di ciascuna Camera redigono ed aggiornano il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, ai fini della conseguente pubblicazione, previa autorizzazione dei Segretari generali, d'intesa tra loro.

ART. 2.

(Accesso al ruolo unico dei dipendenti del Parlamento)

1. L'accesso alla terza sezione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento avviene in via esclusiva e diretta mediante pubblico concorso nazionale per esami, unico per i due rami del Parlamento.
2. Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviano congiuntamente procedure di concorso unico per il reclutamento di personale, anche sulla base di esigenze di una delle due Amministrazioni.
3. Le procedure di concorso di cui ai commi precedenti sono avviate previa ricognizione dei fabbisogni di personale delle Amministrazioni, all'esito delle integrazioni funzionali, di cui all'allegato 2 della deliberazione n. 172 del 28 gennaio 2016 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 79 del 28 gennaio 2016, nonché degli eventuali trasferimenti e assegnazioni funzionali nell'ambito del ruolo unico operati sulla base delle procedure di cui all'articolo 5. La ricognizione di cui al primo periodo è effettuata attraverso apposita procedura da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo comune delle relazioni sindacali. La deliberazione con la quale è approvato il bando per il concorso unico stabilisce il numero delle unità di personale da assegnare a ciascuna delle due Amministrazioni.



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

4. I dipendenti assunti in esito alle procedure congiunte di cui ai commi precedenti sono assegnati alle Amministrazioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica sulla base di intese tra i Segretari generali, in relazione alle esigenze amministrative e in conformità a quanto previsto dalla deliberazione di approvazione del bando di concorso per quanto concerne il numero di unità di personale da assegnare a ciascuna delle due Amministrazioni.

ART. 3.

(Rapporto di servizio dei dipendenti del Parlamento)

1. Il personale iscritto nel ruolo unico dei dipendenti del Parlamento dipende gerarchicamente e funzionalmente dall'Amministrazione della Camera presso la quale presta servizio. Con apposito protocollo, nel rispetto delle procedure previste nel Protocollo comune delle relazioni sindacali, sono disciplinati i rapporti di dipendenza gerarchica e funzionale dei dipendenti assegnati ai settori interessati dai processi di integrazione funzionale mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione di cui ai protocolli previsti dall'allegato 2 alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica del 28 gennaio 2016.

ART. 4

(Statuto dei dipendenti del Parlamento).

1. È adottato lo Statuto unico dei dipendenti del Parlamento, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante. Lo Statuto reca la disciplina unitaria del trattamento giuridico ed economico applicabile al personale iscritto nel ruolo unico dei dipendenti del Parlamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione e dallo Statuto unico, ai dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono iscritti nei ruoli della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica continuano ad applicarsi i trattamenti giuridici ed economici vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. Ai dipendenti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente deliberazione si applica il trattamento economico definito dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 226 del 21 dicembre 2012 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013 e, per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione e dallo Statuto unico, il trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e, comunque, prima dell'avvio di nuove procedure concorsuali, nel rispetto delle procedure previste nel Protocollo comune delle relazioni sindacali.

ART. 5

(Procedure per l'assegnazione funzionale ovvero il trasferimento di personale nell'ambito del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento).

1. In presenza di esigenze funzionali alle quali non è possibile far fronte mediante l'utilizzo dei dipendenti in servizio presso una Amministrazione, possono essere attivate, in via prioritaria, procedure di assegnazione funzionale di dipendenti in servizio presso l'altra Amministrazione ovvero procedure di trasferimento di dipendenti tra le Amministrazioni parlamentari.



2. Per le esigenze funzionali delle strutture interessate dai processi di integrazione funzionale mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione, di cui ai protocolli previsti dall'allegato 2 alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica del 28 gennaio 2016, si ricorre all'istituto dell'assegnazione funzionale, di intesa fra i Segretari generali.

3. L'assegnazione funzionale del dipendente ad una struttura dell'altra Amministrazione è disposta dai Segretari generali, d'intesa tra loro, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile. In caso di assegnazione ai sensi del presente comma, il dipendente mantiene il trattamento economico fondamentale percepito presso l'Amministrazione di appartenenza e gli si applicano gli istituti economici accessori previsti, ai sensi dell'articolo 4, nell'Amministrazione presso la quale è disposta l'assegnazione funzionale.

4. L'attivazione della procedura di trasferimento dei dipendenti di cui all'articolo 1, comma 2, tra le Amministrazioni parlamentari è autorizzata dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati o dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, su proposta del rispettivo Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali. Nella proposta di attivazione della procedura è indicato il numero dei dipendenti richiesti, con la specificazione dei livelli funzionali e delle professionalità o delle carriere, nonché delle competenze necessarie in relazione alle attività da svolgere. Entro il termine di trenta giorni dall'attivazione della procedura, l'Ufficio di Presidenza o il Consiglio di Presidenza della Camera a cui è rivolta la richiesta, su proposta del rispettivo Segretario generale, può stabilire, in considerazione dei propri fabbisogni organici, di accoglierla, di non accoglierla o di accoglierla parzialmente. In caso di accoglimento anche parziale, la richiesta è pubblicata nei portali *intranet* delle due Camere nella sezione relativa alle rispettive Amministrazioni. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, i Segretari generali, d'intesa tra loro, individuano, anche tenendo conto delle manifestazioni di interesse pervenute, i dipendenti destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione richiedente.

5. I dipendenti di cui al comma 4 sono trasferiti nella sezione del ruolo unico riferita all'Amministrazione della Camera presso la quale sono destinati a prestare servizio. I dipendenti trasferiti sono iscritti nella sezione del ruolo unico immediatamente dopo i dipendenti già iscritti nella medesima sezione con pari anzianità nella qualifica o nella carriera corrispondenti.

6. Ai dipendenti trasferiti di cui al comma 4 si applica il trattamento giuridico ed economico previsto, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, per i dipendenti che prestano servizio nell'Amministrazione di destinazione. Qualora al momento del trasferimento il trattamento economico fondamentale percepito presso l'Amministrazione di provenienza sia più favorevole di quello spettante, a parità di anzianità, sulla base del regime previsto nell'Amministrazione di destinazione, il dipendente trasferito mantiene il trattamento più favorevole, da riassorbire con la successiva progressione economica, a qualsiasi titolo maturata. Gli ulteriori effetti dei trasferimenti di cui al presente comma sono disciplinati con successive deliberazioni adottate secondo le procedure di cui all'articolo 6.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, nelle tabelle annesse alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante, è definita la corrispondenza tra i livelli funzionali e retributivi e le carriere esistenti nelle Amministrazioni parlamentari.

ART. 6

(Disposizioni finali)



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

1. Le modifiche alla presente deliberazione e allo Statuto unico sono adottate con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto delle procedure previste nel Protocollo comune delle relazioni sindacali.



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

ALLEGATO

TABELLA DI EQUIPOLLENZA
NEI CASI DI TRASFERIMENTO DI PERSONALE DELLE PRIME DUE SEZIONI DEL
RUOLO UNICO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

PERSONALE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	PERSONALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Consigliere parlamentare	Consigliere parlamentare
Stenografo parlamentare	
Segretario parlamentare	Documentarista/Ragioniere/Tecnico
Coadiutore parlamentare	Segretario parlamentare
Assistente parlamentare*	Assistente parlamentare di settore o di secondo livello
	Coordinatore di Reparto o Collaboratore tecnico
Medico	
Infermiere	

*La corrispondenza tra la qualifica di Assistente parlamentare del Senato della Repubblica e le corrispondenti figure professionali della Camera dei deputati indicate nella tabella sarà determinata in base all'anzianità di ruolo, alle mansioni effettivamente svolte e in relazione ai titoli di accesso richiesti in sede di concorso e alle specifiche competenze professionali esercitate.



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

TABELLA DI EQUIPOLLENZA
NEI CASI DI TRASFERIMENTO DI PERSONALE DELLE PRIME DUE SEZIONI DEL
RUOLO UNICO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA

PERSONALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI	PERSONALE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Consigliere parlamentare	Consigliere parlamentare
Documentarista/Ragioniere/Tecnico	Segretario parlamentare
Segretario parlamentare	Coadiutore parlamentare
Assistente parlamentare di settore o di secondo livello	Assistente parlamentare
Coordinatore di Reparto o Collaboratore tecnico	
Interprete-traduttore	